

DELIBERAZIONE 9 APRILE 2019

131/2019/R/EEL

DEFINIZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA RIU ENIPOWER SITA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BRINDISI (BR) E IDENTIFICATA NEL REGISTRO DELLE RIU CON IL CODICE DISTRIBUTORE 720

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1060^a riunione del 9 aprile 2019

VISTI:

- la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221, cd. Collegato ambientale;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto-legge 1 ottobre 2015, n. 154, come convertito dalla legge 29 novembre 2015, n. 189;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;
- il decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 56;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: D.P.R. 445/00);
- i decreti del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, aventi ad oggetto il rilascio delle concessioni per l'attività di distribuzione di energia elettrica, emanati ai sensi dell'articolo 9, del decreto legislativo 79/99;

- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 13 ottobre 2003, avente ad oggetto la conferma della concessione a Enel Distribuzione S.p.a. (ora e-distribuzione S.p.a.) dell'attività di distribuzione di energia elettrica già attribuita all'Enel S.p.a. (di seguito: Enel) con decreto del Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, del 28 dicembre 1995 e l'adeguamento della convenzione, stipulata il 28 dicembre 1995 tra il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e l'Enel, alle disposizioni di legge emanate dopo tale data;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 dicembre 2010 (di seguito: decreto ministeriale 10 dicembre 2010);
- la sentenza 6407, del 13 luglio 2012, del TAR Lazio, nell'ambito del contenzioso avverso il decreto ministeriale 10 dicembre 2010;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 12 aprile 2010, ARG/elt 52/10;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Sistemi Semplici di Produzione e Consumo o TISSPC);
- la deliberazione dell'Autorità 30 ottobre 2014, 529/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 529/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 12 novembre 2015, 539/2015/R/eel e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi o TISDC);
- la deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 2016, 72/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 72/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2016, 442/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 442/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2016, 788/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 788/2016/R/eel) e la relativa Tabella 1;
- la deliberazione dell'Autorità 20 aprile 2017, 276/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 276/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2017, 568/2017/A (di seguito: deliberazione 568/2017/A);
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2018, 426/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 426/2018/R/eel) e la relativa Tabella 1 (di seguito: Registro delle RIU);
- la lettera della Società Enipower S.p.a. (di seguito: Enipower), del 29 gennaio 2010, prot. Autorità 5300/A del 3 febbraio 2010, inviata dalla medesima Società in quanto gestore della rete privata sita nel comune di Brindisi (BR) (di seguito: lettera del 29 gennaio 2010);
- le comunicazioni inviate da Enipower, recanti le integrazioni e gli aggiornamenti, rispetto a quanto dichiarato con la lettera del 29 gennaio 2010, con riferimento a quanto previsto dal comma 9.5 del TISDC e dalla deliberazione 442/2016/R/eel (di seguito: comunicazioni integrative);
- la lettera del 13 giugno 2018, prot. Autorità 18483 del 16 giugno 2018, inviata dal GSE a Enipower e per conoscenza all'Autorità, recante la comunicazione di avvio

dell'attività istruttoria finalizzata alla definizione dell'ambito territoriale delle RIU (di seguito: lettera del 13 giugno 2018);

- la lettera del 29 agosto 2018, prot. Autorità 24589 del 31 agosto 2018 e la lettera del 19 ottobre 2018, prot. Autorità 29831 del 19 ottobre 2018, inviata da Enipower al GSE e, per conoscenza, all'Autorità, contenente alcuni chiarimenti ed integrazioni alla documentazione inviata con lettera del 28 settembre 2016, nonché la mappa catastale nel formato richiesto dall'Autorità (di seguito: lettere dell'11 settembre 2018 e del 19 ottobre 2018);
- la lettera del 27 dicembre 2018, prot. Autorità 476 del 8 gennaio 2019, inviata dal GSE, contenente l'esito dell'attività istruttoria finalizzata alla definizione dell'ambito territoriale della RIU (di seguito: lettera del 27 dicembre 2018);
- la lettera del 19 marzo 2019, prot. Autorità 6814 del 19 marzo 2019, inviata da Enipower, contenente le planimetrie catastali nei formati richiesti dall'Autorità.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 33, della legge 99/09, ha definito le Reti Interne di Utenza (di seguito: RIU) come le reti il cui assetto è conforme a tutte le seguenti condizioni:
 - reti esistenti alla data di entrata in vigore della predetta legge [15 agosto 2009], ovvero reti di cui, alla medesima data, siano stati avviati i lavori di realizzazione ovvero siano state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
 - reti che connettono unità di consumo industriali, ovvero connettono unità di consumo industriali e unità di produzione di energia elettrica funzionalmente essenziali per il processo produttivo industriale, purché esse siano ricomprese in aree insistenti sul territorio di non più di tre comuni adiacenti, ovvero di non più di tre province adiacenti nel solo caso in cui le unità di produzione siano alimentate da fonti rinnovabili;
 - sono reti non sottoposte all'obbligo di connessione di terzi, fermo restando il diritto di ciascuno dei soggetti ricompresi in tali reti di connettersi, in alternativa, alla rete con obbligo di connessione di terzi;
 - sono collegate tramite uno o più punti di connessione a una rete con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale non inferiore a 120 kV;
 - hanno un soggetto responsabile che agisce come unico gestore della medesima rete. Tale soggetto può essere diverso dai soggetti titolari delle unità di consumo o di produzione, ma non può essere titolare di concessioni di trasmissione e dispacciamento o di distribuzione di energia elettrica;
- la predetta norma ha, tra l'altro, dato mandato, all'Autorità, di individuare l'elenco delle RIU, di definire le modalità con cui sono erogati i diversi servizi (misura, trasporto, dispacciamento, ecc.) agli utenti delle RIU, nonché di formulare proposte al Ministero dello Sviluppo Economico concernenti eventuali esigenze di aggiornamento delle vigenti concessioni di distribuzione, trasmissione e dispacciamento;

- l'articolo 7, del decreto ministeriale 10 dicembre 2010 prevede, tra l'altro, che l'Autorità "*individua apposite misure per monitorare l'aggiornamento dei soggetti appartenenti ad una Rete Interna di Utente, prevedendo opportuni accorgimenti atti a contenere l'estensione territoriale di tali reti*";
- l'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 93/11, ha recepito, nell'ordinamento nazionale, la disciplina in materia di Sistemi di Distribuzione Chiusi (di seguito: SDC) di cui all'articolo 28 della direttiva 2009/72/CE, prevedendo che "*i sistemi di distribuzione chiusi sono le reti interne d'utente così come definite dall'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99 nonché le altre reti elettriche private definite ai sensi dell'articolo 30, comma 27, della legge n. 99 del 2009*";
- l'Autorità ha dato attuazione a quanto previsto in materia di RIU dal combinato disposto dalla legge 99/09, dal decreto ministeriale 10 dicembre 2010 e dal decreto legislativo 93/11, individuando le reti private rientranti nell'elenco delle RIU e completando il quadro definitorio e regolatorio in materia di reti elettriche e SDC. In particolare, l'Autorità ha:
 - individuato l'elenco delle reti elettriche qualificate come RIU (di seguito: Registro delle RIU), ricomprendendo in tale elenco anche la rete privata sita nel territorio del Comune di Brindisi (BR) e gestita da Enipower;
 - completato, con il TISDC, il quadro definitorio e regolatorio in materia di reti elettriche, stabilendo, tra l'altro, che:
 - i. l'insieme delle infrastrutture elettriche qualificabili come reti elettriche sia suddiviso in due sottoinsiemi (reti pubbliche e SDC);
 - ii. rientrino fra le reti pubbliche le reti elettriche gestite da un soggetto titolare di una concessione di trasmissione o di distribuzione di energia elettrica;
 - iii. rientrino fra i SDC le reti elettriche private, che distribuiscono energia elettrica all'interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e che, a eccezione dei casi di cui all'articolo 6, comma 6.1, del TISDC, non riforniscono clienti civili. Tali sistemi, nella titolarità e gestione di soggetti diversi da Terna e dalle imprese distributrici concessionarie, sono caratterizzati dal fatto che, per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti del sistema in questione sono integrati oppure dal fatto che distribuiscono energia elettrica principalmente al proprietario o al gestore del sistema o alle loro imprese correlate;
 - iv. l'insieme dei SDC sia a sua volta suddivisibile nei seguenti due sottoinsiemi: le RIU e gli altri SDC (di seguito: ASDC);
 - v. i SDC siano considerati delle vere e proprie reti di distribuzione e che i relativi gestori siano soggetti ai medesimi compiti e responsabilità cui sono sottoposti i gestori di rete concessionari salvo specifiche deroghe previste dal TISDC, in coerenza con quanto disposto dalla direttiva 2009/72/CE;
 - vi. i SDC non possano estendersi oltre i limiti territoriali del sito su cui essi insistevano alla data di entrata in vigore della legge 99/09 (15 agosto 2009). In particolare, il perimetro di sito coincide con opportune delimitazioni (muri di cinta, recinzioni, ecc.), oppure, in assenza di esse, è definito

dall'insieme delle particelle catastali su cui insiste la rete privata del SDC nonché delle particelle su cui insistono le diverse utenze a essa già connesse, ad eccezione di particelle catastali ove sono ubicati esclusivamente tratti di rete aventi la sola funzione di collegamento elettrico tra siti non contigui;

- vii. i gestori di SDC che intendono ottenere l'inclusione delle reti da questi gestite nel novero delle RIU siano tenuti a presentare l'apposita richiesta entro il 30 giugno 2016, allegando anche le informazioni necessarie per identificare l'ambito territoriale della rete in questione (articolo 5 del TISDC) e le utenze connettabili (articolo 6 del TISDC). Oltre tale termine nessun SDC potrà essere ricompreso nel Registro delle RIU;
- viii. i gestori delle RIU già inserite nel Registro delle RIU inviino, ai sensi dell'articolo 9, comma 9.5, del TISDC, gli aggiornamenti, eventualmente non ancora comunicati, dei dati caratteristici della propria rete;
- richiesto ai gestori delle RIU, con la deliberazione 442/2016/R/eel, di integrare la documentazione già inviata all'Autorità all'atto della richiesta di inclusione delle reti private nella loro titolarità nel Registro delle RIU, trasmettendo anche le informazioni necessarie ad individuare in maniera univoca l'ambito territoriale della RIU, così da disporre di una base dati omogenea e congrua sulla quale effettuare le valutazioni di competenza per il periodo 2009-2016, nonché le future attività ispettive; a tal fine l'Autorità ha anche indicato la documentazione integrativa da inviare;
- aggiornato, con la deliberazione 788/2016/R/eel, tra l'altro, il Registro delle RIU sulla base delle informazioni pervenute in attuazione della deliberazione 539/2015/R/eel e della deliberazione 442/2016/R/eel, confermando la presenza in suddetto Registro della rete privata sita nel territorio del Comune di Brindisi (BR), gestita da Enipower e identificata con il codice distributore 720;
- rinviato, con la deliberazione 788/2016/R/eel, a successivi provvedimenti individuali la definizione dell'ambito territoriale di competenza di ciascuna RIU di cui all'articolo 5 del TISDC;
- aggiornato, con la deliberazione 426/2018/R/eel, il Registro delle RIU sulla base delle informazioni pervenute in attuazione della deliberazione 539/2015/R/eel e della deliberazione 442/2016/R/eel, confermando la presenza in suddetto Registro della rete privata sita nel territorio del Comune di Brindisi (BR), gestita da Enipower e identificata con il codice Distributore 720;
- l'Autorità, con la deliberazione 276/2017/R/eel, ha previsto, tra l'altro, che il GSE svolga in avvalimento le attività istruttorie finalizzate alla definizione territoriale delle RIU;
- l'Autorità, con la deliberazione 568/2017/A, ha approvato il Regolamento per lo svolgimento delle attività istruttorie di cui al precedente alinea.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la lettera del 29 gennaio 2010, Enipower, in qualità di gestore della rete privata sita nel territorio del Comune di Brindisi (BR) ha dichiarato, con dichiarazione

sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 38 e 47, del D.P.R. 445/00, che la predetta rete soddisfa i requisiti di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 99/09 e, pertanto, ha richiesto l'inserimento della medesima rete nell'elenco delle Reti Interne di Utenza;

- con successive comunicazioni integrative, Enipower ha:
 - integrato la documentazione inviata ai sensi della deliberazione 442/2016/R/eel, dichiarando che l'ambito territoriale della RIU e il relativo perimetro è stato determinato dall'insieme delle particelle catastali interessate dalla RIU alla data del 15 agosto 2009 (insieme delle particelle all'interno dei muri di cinta e delle recinzioni esistenti alla data del 15 agosto 2009 e delle ulteriori particelle catastali esterne alle predette recinzioni ma aventi unità di consumo già elettricamente connesse alla RIU alla predetta data);
 - inviato copia delle visure catastali, nonché planimetrie e mappe catastali relative al perimetro 2009 e al perimetro 2016 nei formati richiesti dall'Autorità;
- con la lettera del 13 giugno 2018, il GSE ha comunicato, a Enipower, l'avvio dell'attività istruttoria volta a definire l'ambito territoriale della RIU identificata con il codice Distributore 720, precisando che la predetta istruttoria sarebbe stata condotta sulla base della documentazione inviata dall'Autorità e degli eventuali ulteriori documenti acquisiti dal GSE stesso;
- con le lettere del 29 agosto 2018 e del 19 ottobre 2018, Enipower, su richiesta del GSE, ha integrato la documentazione inviata ai sensi della deliberazione 442/2016/R/eel, inviando copia delle visure catastali non ancora trasmesse, delle planimetrie e delle mappe catastali relative al perimetro 2009 e al perimetro 2018 e dichiarando che, al netto di modifiche catastali aventi ad oggetto frazionamenti e modifiche negli elementi identificativi delle singole particelle, tale perimetro è rimasto invariato dal 2009 fino alla data di invio delle comunicazioni di cui al presente punto;
- con la lettera del 27 dicembre 2018, il GSE ha comunicato, all'Autorità, l'esito dell'attività istruttoria di cui ai precedenti punti, confermando come ambito territoriale della RIU gestita da Enipower l'insieme delle particelle catastali delimitate dalla perimetrazione individuata dal medesimo gestore di rete sulla base delle dichiarazioni rese con le lettere del 30 settembre 2016 e del 17 maggio 2017 e delle integrazioni rese al GSE con le lettere del 29 agosto 2018 e del 19 ottobre 2018;
- con la lettera del 19 marzo 2019, Enipower, su richiesta dell'Autorità, ha inviato le planimetrie e mappe catastali relative al perimetro 2009 e al perimetro 2018 nei formati richiesti dalla medesima Autorità.

RITENUTO OPPORTUNO:

- individuare, ai sensi dell'articolo 5 del TISDC, come ambito territoriale della RIU di Enipower sita nel territorio del Comune di Brindisi (BR), gestita da Enipower e identificata nel Registro delle RIU con il codice distributore 720, l'insieme delle particelle catastali riportate negli Allegati A1 e A2 al presente provvedimento

delimitate dalla perimetrazione evidenziata nelle mappe catastali di cui agli Allegati B1 e B2 al presente provvedimento, confermando le risultanze dell'istruttoria del GSE, comunicate con la lettera del 27 dicembre 2018; al riguardo si evidenzia che le planimetrie e le mappe catastali di cui agli Allegati B1 e B2 al presente provvedimento, pur relative al medesimo ambito territoriale rimasto invariato fin dal 2009, si differenziano esclusivamente per i numeri identificativi di una o più particelle o suburbani modificati per effetto di aggiornamenti catastali;

- trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico, a Enipower e alla Società e-distribuzione S.p.a., in qualità di impresa distributrice concessionaria per il territorio del Comune di Brindisi (BR)

DELIBERA

1. di individuare, ai sensi dell'articolo 5 del TISDC, come ambito territoriale della RIU di Enipower sita nel territorio del Comune di Brindisi (BR), gestita dalla Società Enipower Italia S.p.a. e identificata nel Registro delle RIU con il codice distributore 720, l'insieme delle particelle catastali riportate negli Allegati A1 e A2 al presente provvedimento, delimitate dalla perimetrazione evidenziata nelle planimetrie di cui agli Allegati B1 e B2 al presente provvedimento;
2. di trasmettere il presente provvedimento, ivi inclusi gli Allegati, al Ministero dello Sviluppo Economico, alla Società Enipower Italia S.p.a. e alla Società e-distribuzione S.p.a., in qualità di impresa distributrice concessionaria per il territorio del Comune di Brindisi (BR);
3. di pubblicare la presente deliberazione, omettendo, per esigenze di riservatezza, la pubblicazione dei relativi Allegati, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

9 aprile 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini